



*Il Presidente del Consiglio di Stato*

cds - Giustizia amministrativa  
cds\_pre - Segretariato Generale  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0010733 - 25/05/2015 - USCITA



cds 000082715300

Avv. Massimo MASSELLA DUCCI TERI  
Avvocato Generale dello Stato  
Via dei Portoghesi, 12 -00186 ROMA  
[segreteria.particolare@avvocaturastato.it](mailto:segreteria.particolare@avvocaturastato.it)

—  
All'Avv. Andrea MASCHERIN  
Presidente Consiglio Nazionale Forense  
Via del Governo Vecchio, 3 -00186 Roma  
[eziogermani@consigionazionaleforense.it](mailto:eziogermani@consigionazionaleforense.it)

—  
Al Prof. Avv. Umberto FANTIGROSSI  
Presidente dell'Unione Nazionale  
Avvocati amministrativisti  
Corso Italia, 7 - 20122 Milano  
[u.fantigrossi@fantigrossi.it](mailto:u.fantigrossi@fantigrossi.it)  
[studiolegale@fantigrossi.it](mailto:studiolegale@fantigrossi.it)  
[presidente@unioneamministrativisti.it](mailto:presidente@unioneamministrativisti.it)

—  
Al Prof. Avv. Filippo LUBRANO  
Segretario della Società Italiana  
Avvocati Amministrativisti  
Via Flaminia, 79 - 00196 Roma  
[segreteria@siaaitalia.it](mailto:segreteria@siaaitalia.it)

Rimetto in allegato il testo del decreto sulla sinteticità degli atti defensionali, disposto in attuazione dell'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente ad una breve relazione illustrativa.

Nel rendere noto ai componenti di magistratura della giustizia amministrativa l'emanazione del provvedimento, ho ritenuto doveroso raccomandare loro la massima sobrietà e sinteticità anche delle pronunce giurisdizionali, affinché le finalità della norma possano trovare piena realizzazione.

Distinti saluti.

  
Giorgio Giovannini



## Consiglio di Stato Il Presidente

VISTO l'articolo 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;

RAVVISATA la necessità di emanare tale decreto;

SENTITI il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;

### DECRETA

1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'articolo 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.

3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.

4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.

5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.

6. La dimensione dell'atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.

7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;



- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11;
- le conclusioni dell'atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

8. Con il decreto di cui al numero 11 sono autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3, 4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi



rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa a taluna delle opere di cui all'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

9. Con il decreto di cui al numero 11 può essere consentito un numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

11. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 8 e 9 è effettuata dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime dimensionale

12. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con



un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate.

14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

15. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14, in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.

16. Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. È fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previsto dalla medesima norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

25 MAG. 2015

Il Presidente del Consiglio di Stato

Avv. Giorgio Giovannini

